

Allegato parte integrante

Direttive in materia di requisiti igienico sanitari di piscine ad uso natatorio

Allegato A)

Direttive in materia di requisiti igienico – sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Ambito di applicazione.

Le presenti direttive hanno come oggetto le piscine pubbliche, o private, destinate all'utenza pubblica, tipicamente le piscine comunali, e le piscine ad uso collettivo, inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi natatori ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

1) DEFINIZIONI DI PISCINA

- 1.1)** Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.
- 1.2)** Per "piscina ad uso terapeutico" si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione; tali strutture sono disciplinate da norme specifiche e non vengono regolamentate dal presente atto.
- 1.3)** Per "piscina termale" si intende la piscina che utilizza acque definite come termali dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti; anche queste strutture non vengono regolamentate dal presente atto.
- 1.4)** Per "vasca di piscina" si intende il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'allegato 1 e tabella A dell'Accordo Stato-Regioni del 2003 mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.
- 1.5)** Per "bacino di balneazione" si intende il bacino artificiale alimentato con acque superficiali già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa. In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

A tali strutture, i parametri di cui all'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 si applicano limitatamente ai punti 1.7 (requisiti illuminotecnici) e 1.8 (requisiti acustici). Per l'applicazione dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalle disposizioni provinciali ogni riferimento agli altri parametri dell'Allegato sub A) deve intendersi sostituito con il riferimento ai requisiti stabiliti in base alla vigente normativa sulle acque di balneazione.

2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2.1) in base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:

2.1.1 Categoria A – Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.

In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo a1): Piscine, di proprietà pubblica o privata, con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;

Gruppo a2): Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:

a2.1 - pubblici esercizi;

a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;

a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;

a2.4 - palestre, centri estetici e simili;

a2.5 - circoli, associazioni;

Gruppo a3): Impianti finalizzati al gioco acquatico.

Gruppo a4): Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

2.1.2 Categoria B – Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti.

In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo b1): Piscine facenti parte di condomini, superiori a quattro unità abitative;

Gruppo b2): Piscine facenti parte di condomini, fino a quattro unità abitative.

Si intende per "condominio" un edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo settimo, Capo II del Codice Civile. Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazione.

2.2) In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

Tipologia 1: Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 2: Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 3: Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

Tipologia 4: Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.3) In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;

Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo d: Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤ 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Tipo e: Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

2.4) Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.

3) AUTORIZZAZIONI

3.1) Categoria A

Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva agibilità (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono rilasciati i prescritti pareri igienico sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia ([D.P.R. n. 380/2001](#)), l'esercizio dell'attività di piscina di Categoria A è soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Tale comunicazione è richiesta anche nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia già autorizzata ai sensi dell'art. 231 T.U.LL.SS., [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- a) ubicazione della struttura e inquadramento urbanistico;
- b) categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi del punto 2;
- c) numero e tipo di vasche classificate ai sensi del punto 2;
- d) numero massimo di utenti ammissibili;
- e) responsabile della gestione della piscina;
- f) documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione tecnica, planimetria, piante, sezioni quotate e con l'indicazione di ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura ecc.; tavola descrittiva del processo di depurazione dell'acqua indicante la loro potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua (acqua in ingresso, depurazione refluo con indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati ubicati i manometri, ricircolo).

La variazione di uno o più elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3.2) Categoria B

L'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato a comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della presenza di una piscina e alle seguenti informazioni:

- a) anno di costruzione;
- b) materiale di costruzione e dimensione delle vasche;
- c) tipologia di depurazione effettuata.

4) DOTAZIONE DI PERSONALE

Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine sono individuate le figure di seguito indicate, le cui mansioni possono essere espletate anche dallo stesso soggetto.

4.1) Il responsabile della piscina è persona individuata da chi ha la responsabilità giuridica della struttura; il responsabile della piscina risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza dei frequentatori. In particolare è tenuto a:

- curare l'aspetto igienico - sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura;

- assicurare il rispetto dei requisiti igienico ambientali di cui al punto 8;
- valutare i rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto;
- individuare i punti critici e determinare le azioni correttive, nonché della corretta esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate nel piano di autocontrollo redatto nel rispetto dei criteri indicati al punto 6.1.

4.2) Il responsabile degli impianti tecnologici:

- è responsabile degli impianti tecnologici;
- ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme).

4.3) L'assistente bagnanti:

- è persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia;
- vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali e sul rispetto del regolamento interno;
- è tenuto ad assicurare la presenza durante tutto l'orario di apertura della struttura, fatta eccezione per quanto previsto nelle disposizioni tecniche relative alla Categoria A gruppo A.2.2. di cui si dirà di seguito.

Il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti non sono obbligatori nelle piscine di Categoria B, ma è compito del responsabile della piscina garantire l'igiene e la sicurezza.

Il responsabile della piscina e il responsabile degli impianti tecnologici per la Categoria A gruppo A1 devono essere in possesso di requisiti formativi che saranno definiti con successivo provvedimento provinciale.

Tale compito può essere assicurato con appositi contratti anche da ditte esterne.

Per le piscine ad uso collettivo le funzioni dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina, purché in possesso dei requisiti che per tali figure sono richiesti.

4.4) Per le piscine di categoria B1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore condominiale; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalla altre leggi che regolano la proprietà degli edifici.

5) REGOLAMENTO INTERNO

5.1) Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio.

5.2) Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente; deve essere plurilingue, almeno in tedesco ed inglese, oltre che in italiano.

6) I CONTROLLI

6.1) Controlli interni

Dei controlli interni è garante il responsabile della piscina. Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1 dell'Accordo 2003 e il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienico- sanitaria a tutela degli utenti, ogni piscina è dotata di un piano di autocontrollo che, mediante analisi e monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle

condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

L'autocontrollo riguarda sia la qualità dell'acqua per la tutela igienico sanitaria, sia gli altri rischi ambientali per la sicurezza rispetto alla possibilità di incidenti o altri eventi dannosi per l'utente.

I controlli interni sono rivolti a soddisfare l'esigenza della valutazione dei rischi presenti in ogni fase della gestione dell'attività. Il documento recante il piano di autocontrollo è conservato presso l'impianto stesso ed è redatto secondo i seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico- sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.1.1) Il responsabile della piscina verifica che i controlli interni siano eseguiti secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività.

Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse, qualora necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della piscina.

6.1.2) Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale del 18.03.1996 in materia di sicurezza sulle piscine sportive, nelle piscine della Categoria A, gruppo A1 il piano di autocontrollo deve contenere anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori e di assistenti bagnanti. I controlli e le manutenzioni devono essere eseguiti anche nelle piscine della Categoria B1, anche se in questo caso non è obbligatorio redigere il piano di autocontrollo così come sopra indicato.

6.1.3) I controlli e la manutenzione devono essere eseguiti anche nelle piscine della Categoria B1, anche se in questo caso non è obbligatorio redigere il piano di autocontrollo così come sopra indicato.

6.1.4) I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno due anni, in modo da poter fornire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

6.1.5) Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico - sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (es. esclusione di vasche o sospensione dell'attività dell'intera piscina) e darne comunicazione immediata all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

6.2) Controlli esterni

6.2.1) I controlli esterni sono di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che secondo un piano di controllo annualmente predisposto procede:

- alla valutazione del piano di autocontrollo;
- all'esecuzione di ispezioni;
- alle verifiche documentali;
- alle misurazioni strumentali;
- all'effettuazione di prelievi di campioni per le analisi secondo i piani di controllo predisposti tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo.

- 6.2.2) I controlli igienico – sanitari dovranno porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione dell'autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle condizioni igienico sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.
- 6.2.3) I controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti il campione per l'analisi deve essere considerato una delle verifiche e non l'unica da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi.
- 6.2.4) Le piscine della Categoria A sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.
- 6.2.5) Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti, adotterà adeguati provvedimenti, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori.
- 6.2.6) Con l'introduzione dell'autocontrollo come metodo, spetta al gestore e non agli organi di vigilanza compiere tutte le attività necessarie a conoscere e valutare i problemi, individuando le soluzioni e verificandone l'efficacia. Tuttavia, per la relativa novità dell'approccio richiesto agli operatori, l'Azienda Provinciale per i servizi sanitari elaborerà indicazioni per la redazione dei piani di autocontrollo.
- 6.2.7) I risultati degli accertamenti analitici sono da valutare con riferimento al contesto a cui si riferiscono. Il campione per le analisi è solo uno degli strumenti ed è posto a valle di una serie di verifiche. Finalità dei controlli esterni è verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non sostituirlo.
- 6.2.8) In situazioni di rischio sanitario per gli utenti, che non possa essere risolte rispettando il normale ordine delle competenze e i normali poteri, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari proporrà al Sindaco competente l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1° aprile 1993. Ciò in particolare quando siano venuti meno i fondamentali requisiti igienico - sanitari necessari per l'apertura e l'esercizio della piscina.
- 6.2.9) L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può impartire, con provvedimenti motivati, particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico- sanitario a tutela della salute degli utenti.

7) UTENTI

Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti".

Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio.

Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche.

Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole.

Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:

- 1) garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;
- 2) garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti.

Le piscine dovranno dotarsi di sistemi o procedure atte a rilevare il numero di frequentatori presenti nelle aree di riferimento, nonché a limitare l'accesso di ulteriori utenti oltre il numero massimo consentito.

Le piscine della Categoria A1 devono garantire il rispetto del numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano di autocontrollo.

8) REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI

I requisiti igienico - ambientali delle piscine, riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento, di immissione e contenute in vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, i punti di prelievo, i requisiti termoisolometrici e di ventilazione, i requisiti illuminotecnici e i requisiti acustici, sono specificati nell'Allegato 1 dell'Accordo 2003. Per la modificazione o sostituzione di quanto ivi previsto, sarà necessario provvedere mediante la medesima procedura che ha condotto all'Accordo del 2003.

9) REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, hanno i seguenti obiettivi:

- a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
- b) garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
- c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare e con la massima sicurezza degli utenti.

10) REQUISITI FUNZIONALI

Nel complesso natatorio, si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscina e tipi di vasche.

Nella piscina si possono individuare diversi elementi funzionali:

10.1 sezione vasche (natatorie e di balneazione);

10.2 sezione servizi/spogliatoi;

10.3 sezione impianti tecnici;

10.4 sezione riservata al pubblico;

10.5 sezione riservata alle attività accessorie.

La sezione servizi/spogliatoi, comprendente spogliatoi, servizi igienici e docce, deve essere ad uso esclusivo dei frequentatori della piscina.

La sezione attività accessorie deve essere ubicata in locali o aree nettamente separate dalla sezione vasche. Quando il tipo di attività accessorie preveda che gli utenti debbano sottoporsi alle stesse operazioni di preventiva pulizia personale e sottostare alle stesse regole comportamentali dei bagnanti, tali utenti possono usufruire della stessa area servizi della piscina; in tal caso essi sono equiparati ai "frequentatori" e concorrono al raggiungimento del numero massimo di frequentatori.

11) ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

11.1) In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo.

11.2) All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni provinciali

11.3) Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo rispettando i tempi massimi previsti dalle Norme UNI e la quantità di acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali previste dalle Norme UNI.

Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.

11.4) Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore a 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di ricircolo di 8 ore. In nessun caso l'acqua di immissione deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro in ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.

11.5) Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Devono essere previsti dispositivi per il controllo delle portate di ricircolo per ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento dell'acqua di immissione in vasca.

12) MODALITA' DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

13) RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI

Con apposito accordo tra due o più strutture ricettive potrà essere concordato l'utilizzo comune di piscine ad uso collettivo, inserite in strutture adibite in via principale ad altre attività ricettive, purché l'impianto natatorio sia reso accessibile ai soli ospiti clienti o soci delle strutture stesse.

14) DISPOSIZIONI FINALI

14.1 I requisiti strutturali, previsti dalle disposizioni tecniche contenute nella presente deliberazione, si applicano ai nuovi impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali, alla data di adozione del presente provvedimento, non sia ancora stato rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune competente.

14.2 Le piscine già in funzione alla data di adozione della presente deliberazione, sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto ai punti 4) e 5) entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento. Fermo restando comunque l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, le stesse strutture dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali previsti nelle disposizioni tecniche dell'allegato sub A) al presente provvedimento, in occasione di ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate.

14.3 La Provincia potrà con successivo provvedimento aggiornare ed integrare le disposizioni tecniche ed eventualmente disciplinare ulteriori categorie non comprese nel presente provvedimento.

Disposizioni tecniche Categoria A) – Gruppo A1

1) Caratteristiche igienico sanitarie e strutturali delle varie sezioni

Ove sia presente una sezione per il pubblico i posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno. Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. Le acque di pulizia degli spazi perimetrali alle vasche debbono essere allontanate e convogliate direttamente nel sistema di raccolta delle acque nere nel rispetto della normativa vigente, senza possibilità di immissione nelle vasche o nei sistemi circolazione dell'acqua delle vasche stesse.

Ove sia prevista una sezione per servizi accessori comprendente aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività ricreative e culturali, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre attività complementari, la stessa deve essere strutturata per uso esclusivo o del pubblico o dei frequentatori delle vasche. Sono ammessi servizi accessori di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.

Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione vasche, sezione servizi, sezione pubblico, sezione servizi accessori, deve essere garantita la fruibilità da parte di portatori di handicap, secondo la normativa vigente.

All'ingresso dell'impianto deve essere esposto ben visibile il regolamento plurilingue relativo al comportamento dei frequentatori che dovrà riportare anche i seguenti elementi di educazione sanitaria, di comportamento e di igiene personale:

- a) i frequentatori, prima di accedere alle vasche debbono sottoporsi ad accurata doccia;
- b) nei percorsi a piedi nudi è consigliato l'uso degli zoccoli di legno o ciabattine di plastica o gomma; l'uso di scarpette da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi;
- c) l'uso della cuffia è disciplinato dal regolamento interno della struttura, sulla base delle motivazioni contenute nell'analisi del rischio effettuata dal gestore.
- d) obbligo di passare nella vasca lavapiedi.

1.1) Sezione vasche (natatorie e di balneazione)

Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche.

1.1.1) Gli spazi perimetrali, debbono essere accessibili solo a piedi nudi o con idonei calzari e possedere caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza.

1.1.2) Le pareti perimetrali dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa per un'altezza di 2 metri. Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori debbono essere dimensionati in ragione almeno 0,6 volte la superficie dello specchio d'acqua. Le pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale antisdrucchiolevole da usarsi anche per il fondo. Sul bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre

debbono essere evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

Quando la profondità della vasca supera i 60 cm. è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca.

Le scalette debbono essere realizzate con materiali resistenti ai prodotti chimici utilizzati nella piscina, munite di mancorrenti e rigidamente ancorate alla struttura della vasca.

Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca deve essere non inferiore a cm. 5 e non superiore a cm. 10.

1.1.3) Nelle piscine all'aperto lo spazio per la sosta dei frequentatori (solarium) dovrà avere una superficie non inferiore a due volte l'area delle vasche e gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelle direttamente connesse alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da una struttura continua (barriera) di norma di altezza di metri 1,00. Il passaggio tra il solarium e la sezione attività natatorie deve avvenire attraverso i presidi di bonifica.

1.1.4) La conformazione delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino da parte del personale addetto alla vigilanza e assicurare una completa e uniforme circolazione dell'acqua in tutte le sue parti.

1.1.5) Le caratteristiche costruttive delle pareti delle vasche debbono essere tali da non costituire pericolo per i bagnanti. Nelle zone con profondità fino a metri 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8% per le piscine coperte. L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a metri 3,50.

1.1.6) Gli ancoraggi per i separatori di corsia e comunque qualsiasi altro elemento di fissaggio debbono essere incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare pericolo per i bagnanti.

1.1.7) Tutte le vasche debbono essere fornite di un idoneo sistema di trascinamento quali canali sfioratori perimetrali, skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo d'acqua (solo per le tipologie previste dalle Norme UNI 10637). Nelle vasche per nuotatori, gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di virata.

1.1.8) La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

1.1.9) Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali forature nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non devono essere superiori a mm. 8.

1.1.10) La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina perimetrale costituita da materiale antisdrucciolo di larghezza preferibile a metri 2,00 e comunque non inferiore a metri 1,50 con una pendenza per evitare ristagno di acqua non superiore al 3%; detta acqua deve essere convogliata nelle acque reflue. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antisdrucciolo.

I trampolini e le piattaforme potranno essere installati soltanto in vasche che abbiano i requisiti previsti dalle normative FIN, FINA vigenti in materia.

1.1.11) L'acqua di immissione deve possedere i requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 29 agosto 2003, n. 2135, avente ad oggetto: "Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico – sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza". L'acqua della vasca, durante le operazioni di ricambio e/o svuotamento, dovrà essere inviata allo scarico, (secondo le modalità previste dalla normativa vigente).

1.2) Sezione servizi/spogliatoi

Per sezione servizi si intende l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio.

1.2.1) Servizi per i frequentatori o per gli utenti

1.2.1.1) Gli spogliatoi e i servizi igienici devono avere altezza minima non inferiore a 2,40 metri con idonea areazione ed illuminazione, il pavimento deve essere costituito da materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili e anti-sdruciolevoli, fornito di griglie di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio.

Le pareti degli spogliatoi e dei servizi dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile, antimuffa per un'altezza di 2 metri.

Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attività di balneazione). Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi. Nelle strutture esistenti, nell'impossibilità strutturale di separare i percorsi, possono essere utilizzate modalità organizzative ritenute idonee, introdotte nel regolamento interno.

Deve essere indicata la sezione servizi/spogliatoi riservata alle persone portatrici di handicap con i relativi percorsi.

Il percorso utilizzato dalle persone portatrici di handicap dalla sezione servizi/spogliatoi non deve interferire con quello a piedi nudi degli altri utenti.

1.2.1.2) Il numero dei posti spogliatoio dovrà essere non inferiore ad 1/9 della superficie in mq delle vasche servite. Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli devono assicurare una superficie minima di mq 1,6 per persona. Le cabine degli spogliatoi a rotazione si conteggiano pari a 1,5 posti spogliatoio e devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere dotate di due porte sui lati opposti, di cui una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm. ed un ulteriore spazio libero tra parete e soffitto. Le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno; devono essere dotate di sedile ribaltabile. Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre o comunque attività al coperto) gli spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attività o, in alternativa devono essere previsti spogliatoi singoli a rotazione, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso sporco-pulito. Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali, sia con sistemi collettivi. Nel sistema individuale gli abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno 20 cm. Nel sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantire la conservazione in condizioni igieniche.

1.2.1.3) Fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono essere previsti:

- a) non meno di 4 wc per i primi 25 posti spogliatoio, suddivisi in eguale misura tra uomini e donne; i wc devono aumentare in ragione di 1 ogni ulteriori 25 posti spogliatoio; i locali wc devono avere le porte apribili verso l'esterno ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno comunicante direttamente con spogliatoio;

- b) non meno di una doccia ogni 4 posti spogliatoio, suddivise in eguale misura tra uomini e donne; nelle piscine coperte la zona docce deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un numero minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio. Nelle piscine scoperte è ammesso un numero di docce $\leq 30\%$ con acqua non riscaldata;
- c) lavabi o punti di erogazione di acqua potabile in numero complessivo non inferiore a quello dei wc, con distributori di sapone liquido o in polvere e sistemi per l'asciugatura delle mani, monouso. Negli spazi antibagno deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 2 servizi.
- d) sezione servizi/spogliatoi per disabili con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

L'accesso dei frequentatori alle aree delle attività balnearie deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vaschetta lava piedi con doccia, non eludibile, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante.

Tale vasca, munita di doccia, deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l'immersione completa dei piedi, compresi i calzari, nella soluzione disinfettante, accessibile anche dai disabili con i relativi ausili. Sono ammessi sistemi alternativi con soluzioni a getto e/o a pressione muniti di fotocellula, in grado di garantire ugualmente una adeguata disinfezione.

1.2.2) Servizi per il personale

Per il dimensionamento dei locali spogliatoio e servizi igienici si fa riferimento al [D.Lgs. n. 626/1994](#) (art. 33, commi 11 e 12).

1.2.3) Servizi per i giudici di gara

Per i servizi a disposizione dei giudici di gara si fa riferimento alle Norme CONI.

1.2.4) Locale di primo soccorso

Ogni piscina deve essere dotata di un locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina: esso deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, convenientemente areato ed illuminato, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile. Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Il locale di primo soccorso deve essere dotato di collegamento telefonico con l'esterno e di un servizio igienico ad uso esclusivo.

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può anche essere a servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso.

Il locale dovrà disporre di idonei materiali e attrezzature di primo soccorso utilizzabili dall'assistente bagnante in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza.

1.3) Sezione impianti tecnici

La sezione degli impianti tecnici comprende: centrale idrica ed impianti per il trattamento dell'acqua, centrale termica, impianti per la produzione di acqua calda, attrezzature e materiali per la pulizia e la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di comunicazioni interne, impianti di smaltimento delle acque, di depurazione ed impianti di sicurezza e di allarme.

Tutti gli impianti ed i relativi accessori debbono essere facilmente identificabili attraverso apposita segnaletica che ne indichi la funzione.

Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.

I locali destinati alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua devono strutturalmente e funzionalmente essere divisi in due locali: uno destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua e l'altro destinato al deposito dei contenitori e delle relative apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli additivi.

Detti locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica.

Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere conformi alle normative di settore vigenti, in particolare, per quanto riguarda gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina si rinvia alle specifiche Norme UNI

1.4) Sezione pubblico

Per sezione pubblico si intende l'insieme degli spazi adibiti ad atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici. I percorsi destinati al pubblico debbono essere diversi e separati da quelli destinati ai bagnanti. Le zone destinate al pubblico debbono rispondere alle norme vigenti proporzionate in base alla massima presenza consentita di frequentatori ([D.M. 18 marzo 1996](#)).

1.5) Sezione attività accessorie

Per sezione attività accessorie si intendono le aree per attività sportive diverse da quelle natatorie, per il ristoro quali bar, tavola calda, ecc., spazi per attività ricreative, culturali, ambienti per uffici e riunioni ed altre attività complementari che devono essere strutturate per uso esclusivo o del pubblico o dei bagnanti.

Tali attività e locali devono rispondere alle rispettive norme di riferimento.

Disposizioni tecniche Categoria A) Gruppo A.2.2

Le piscine al servizio di attività ricettive turistiche e agrituristiche sono quelle inserite in alberghi, camping, villaggi turistici, strutture agrituristiche e similari.

Regolamento interno

Il regolamento interno relativo al comportamento dei frequentatori, che dovrà riportare anche elementi di educazione sanitaria, deve essere esposto in posizione visibile e in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte degli utenti. Sarà plurilingue e conterrà almeno i seguenti punti:

- a) indicazione della profondità e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- b) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- c) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- d) obbligo per gli utenti di effettuare la doccia e passare nella vasca lavapiedi, prima di accedere alla sezione attività natatorie e di balneazione;
- e) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- f) orari di accesso in piscina;
- g) divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati;
- h) l'invito ad usare la cuffia, per maggiore garanzia della qualità dell'acqua.

L'accesso in piscina sarà consentito soltanto negli orari prestabiliti.

Numero di bagnanti

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore a 1 ogni mq 2 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche, il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore a 1 ogni mq 2,5 di specchio d'acqua.

In generale comunque il numero dei bagnanti dovrà essere tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza.

Dotazione di personale

Il titolare della attività ricettiva può assumere personalmente l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti.

La presenza dell'assistente bagnanti può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché in presenza delle seguenti condizioni:

- piscina con vasca inferiore a 120 mq e profondità non superiore a 140 cm.;
- almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli; nel caso non sia possibile, nelle piscine esistenti, liberare un secondo lato, la superficie massima per usufruire della deroga relativa alla presenza dell'assistente bagnanti diminuisce a 50 mq;
- vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati;

- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo.

Sezioni vasche

Per sezione attività natatoria e balneazione si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di pertinenza direttamente interessate alle suddette attività e comprende: le vasche e gli spazi perimetrali intorno ad esse, nonché quelli connessi direttamente alle attività natatorie e di balneazione per consentire la sosta dei frequentatori. Le strutture comprendenti tale sezione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- la conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza.
- sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superfici antiscivolo. I materiali in metallo devono resistere alla corrosione. L'altezza del vano vasca negli impianti coperti, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m 3,5 e comunque deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità;
- debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca indicanti i valori massimi e minimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate a mezzo di marcature le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo;
- a bordo vasca devono essere collocati almeno due galleggianti salvagente regolamentari dotati di fune di recupero;
- gli spazi perimetrali e ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai frequentatori, devono essere accessibili solo a piedi nudi e/o con idonee calzature e possedere caratteristiche igienico - ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, confort e sicurezza. Le banchine perimetrali debbono avere un'adeguata pendenza verso l'esterno per l'allontanamento delle acque, che devono essere convogliate direttamente nelle acque nere senza possibilità di immissione in vasca;
- gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e balneazione debbono essere delimitate da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe. Tale separazione, che deve comunque rispondere ad esigenze sia di igiene che sicurezza, può essere realizzata anche con elementi mobili (es. fioriere). Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti; nella zona solarium deve essere collocato un numero adeguato di contenitori per rifiuti;
- si intende per acqua di trascinamento quella raccolta con sfioro non dipendente dalle variazioni di livello per la presenza dei bagnanti, ma dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro ed ai fattori naturali accidentali (pioggia, vento, etc.). Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di trascinamento delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo dell'acqua del bacino (per le tipologie previste dalle norme UNI vigenti); - per piscine con superficie superiore a mq 80 e deve essere disposto almeno sui due lati più lunghi per piscine rettangolari. Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75% del perimetro della vasca;

- per piscine con superficie di vasca inferiore a mq 80 possono essere utilizzati skimmer, nel rapporto di uno ogni mq 25 di superficie di vasca, escludendo per motivi di sicurezza le pareti di virata;
- i canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero devono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Le acque di lavaggio del bordo vasca non devono defluire nel canale sfioratore;
- i canali sfioratori dovranno essere comunque conformi alle norme UNI vigenti;
- i trampolini potranno essere installati solo nei casi in cui le vasche abbiano requisiti previsti dalla normativa FIN FINA. Eventuali acquascivoli di altezza maggiore od uguale a 2 metri devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e 2.

Sezione servizi

La sezione comprende solitamente l'insieme dei locali adibiti a spogliatoio e deposito abiti, le docce, i servizi igienici, il primo soccorso e i locali destinati al personale di servizio. Per le strutture turistico ricettive si dettano le seguenti disposizioni:

- è obbligatorio disporre nei pressi dell'area balneatoria una vaschetta lava piedi che consenta l'immersione completa dei piedi, alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante e anche almeno una doccia. Nel caso vengano utilizzate altre modalità di disinfezione, il risultato conseguito in termini di sicurezza igienica dovrà essere equivalente, con riferimento anche alla disinfezione della pianta dei piedi e degli spazi tra le dita.
- nelle strutture alberghiere, nei camping e nelle strutture agrituristiche nelle quali l'accesso alle piscine è riservato ad uso esclusivo degli ospiti, deve esserci un numero adeguato di servizi igienici all'interno della sezione vasche; non sono obbligatori spogliatoi. Nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina è esteso anche a clienti presenti occasionalmente per fruire di un servizio di ristorazione, è invece necessario predisporre anche un adeguato numero di spogliatoi;
- deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti;
- le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate durante tutto l'orario di funzionamento della piscina da personale adeguatamente formato. La struttura deve essere dotata di presidi di primo intervento e materiali di medicazione, disponibili ed utilizzabili. Dovrà essere consentito un agevole avvicinamento di un'ambulanza. Ove necessario devono essere previsti mezzi alternativi al pubblico soccorso.

Sezione impianti tecnici

Tutti gli impianti tecnici e relativi accessi debbono essere facilmente identificabili attraverso segnaletica che ne indichi la funzione; devono essere confinati in appositi locali chiusi facilmente ventilabili, ed inoltre dotati di estrattore dell'aria al di sopra dei contenitori per i prodotti chimici.

I contenitori dei prodotti chimici, all'interno del locale impianti tecnici, dovranno avere impresso il nome del principio attivo contenuto ed il relativo titolo; il gestore dovrà conservare le schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati a disposizione delle autorità competenti.

Nei locali per impianti tecnici ove sono presenti i contenitori dei prodotti chimici in fase liquida devono essere previsti dei bacini di contenimento; inoltre nello stesso ambiente dove vengono ubicati gli impianti tecnici non possono essere installati impianti termici.

Gli impianti tecnici (pompe, filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell'acqua in vasca dovranno essere conformi e previsti secondo quanto stabilito dalla norma UNI vigente.

Per quanto riguarda l'illuminazione nelle piscine dei centri benessere, potrà essere cercato un contemperamento con la specificità dell'utilizzo, salvo che nelle zone destinate a spogliatoi e servizi igienici, tenendo ben presenti le esigenze di sicurezza degli utenti.

I materiali per la pulizia, per la disinfezione degli ambienti ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati nelle loro confezioni originali. Per il trattamento dell'acqua sono consentiti sistemi di disinfezione dotati di efficacia riconosciuta nella letteratura scientifica.

I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.